



Autostrada Pedemontana Lombarda

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO
ED OPERE AD ESSO CONNESSE**

SCHEMA DI CONTRATTO

*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di
gestione data center*

CIG: 6652156CC7

SOMMARIO

1.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI	6
2.	OGGETTO DEL CONTRATTO	9
3.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
4.	DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO.....	10
5.	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
6.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
7.	CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	13
8.	VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	13
9.	CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
10.	RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
11.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	15
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	16
13.	RECESSO	18
14.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	19
15.	REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO.....	19
16.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA	20
17.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
18.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA	21
19.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	21
20.	SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE	21

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale deliberato € 536.000.000,00 (cinquecentotrentaseimilioni/00), sottoscritto e versato € 300.926.000,00 (trecentomilioninovecentoventiseimila/00), interamente versato, R.E.A. MI-1232570, (C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona *** e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta APL, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera ***** (di seguito, anche, “**APL**” e/o “**Stazione Appaltante**” e/o “**Committente**”)

E

[*],(di seguito, anche, “**Appaltatore**”) con sede legale in [*], capitale sociale Euro [*], iscritta nel Registro delle Imprese di [*], P.IVA / C.F. n. [*], nella persona di [*], nato a [*], il [*] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante della predetta [*], giusta [*].

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di [*], all’indirizzo [*] presso [*].

Congiuntamente APL e l’Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A. l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell’autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’autostrada A/8 (Castronno) (d’ora il poi “**Autostrada Pedemontana Lombarda**”);
- B. ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
- C. l’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, “la riqualificazione e

potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;

- D. l’art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali “il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo”;
- E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all’art. 21, comma 2, che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”*;
- F. con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- G. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- H. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il *“1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”*, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
- I. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- J. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
- K. in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d'ora innanzi "**Codice**");

- L.** in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- M.** la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- N.** ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- O.** ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione *“per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”*, in sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- P.** con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l'Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell'EXPO 2015;
- Q.** il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- R.** in data [***] APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una *“Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del*

servizio gestione Data Center”.

- S. il C.I.G. della procedura è [**];
- T. l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice;
- U. l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- V. il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Codice, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 ed all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- W. il Committente ha accertato la sussistenza delle condizioni cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
- X. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti **Documenti Contrattuali**, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

a) Documenti dell'offerta:

- i. documenti e dichiarazione dell'offerta amministrativa, tecnica ed economica;

b) Documenti di gara:

- i. Bando di Gara;
- ii. Disciplinare di gara e relativi allegati;
- iii. Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "CSA");

iv. il presente Atto;

c) Ulteriori documenti:

- i. Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
- ii. cauzione definitiva n. [*] emessa da [*] in data [*];
- iii. polizza assicurativa n. [*] emessa da [*] in data [*];
- iv. verbali attestanti l'esito positivo delle verifiche di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto 1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al punto 1.1, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e buona esecuzione del servizio medesimo.

1.3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che affida all'Appaltatore l'esecuzione del servizio di gestione dell'infrastruttura tecnologica a supporto del processo di esazione del pedaggio relativo al collegamento autostradale in esercizio e in concessione.

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l'Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.

Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida il servizio oggetto del presente contratto.

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il Codice degli Appalti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il “*Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto l’“*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del “Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’art. 5 del presente Contratto.

Direttore dell’Esecuzione/Direzione dell’esecuzione: il soggetto/l’ufficio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Contratto da parte dell’esecutore secondo la normativa in materia.

Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto.

Ordinativo di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce l’ordine di eseguire una determinata prestazione.

Verbale di avvio dell’esecuzione: l’atto mediante il quale il Committente dispone che l’Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.

Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui all’art. 1.1 del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

1.4. L’Appaltatore è tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni eventuale modifica del Contratto. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono indicati all’atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di rappresentanza sono

allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del Committente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'infrastruttura tecnologica (hardware e software) di proprietà di APL a supporto del processo di esazione del pedaggio del collegamento autostradale in esercizio e in concessione a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1. L'Appaltatore provvederà all'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 secondo le modalità e i termini di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (anche CSA).

3.2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i seguenti obblighi:

- a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel CSA e in tutta la documentazione tecnica;
- b) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;
- c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell'Appaltatore intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto.

3.3. L'Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile del Procedimento.

3.4. Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni operative; l'Appaltatore è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, rinunciando fin d'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

3.5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

3.6. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente Contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e buona fede.

3.7. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento.

3.8. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO

4.1. Il termine di durata del servizio, pari a 16 (sedici) mesi, decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio stesso e/o dalla data di stipula del Contratto, fatto salvo l'eventuale rinnovo dei servizi per un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice, secondo le modalità di cui all'art. 7 del CSA.

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. Il corrispettivo complessivo per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro [*], [*] ([*]/[*]), oltre I.V.A., determinato sulla base di tutti i prezzi contrattuali dell'offerta dell'Appaltatore presentata in fase di gara.

5.2. In caso di rinnovo dei servizi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice, il corrispettivo sarà determinato sulla base di tutti i prezzi contrattuali dell'appaltatore presentata in fase di gara. la contabilizzazione avverrà a misura in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.

5.3. Le modalità di pagamento sono specificate nell'art. 9.6 del CSA.

5.4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

5.5. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Codice e nel Regolamento. In ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l'Appalto alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

6.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

6.2. Ai fini di cui al precedente comma 6.1, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., entrambi identificati nelle Premesse.

6.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui all'art. 16 del presente Contratto.

6.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [*]

Agenzia: [*]

IBAN: [*]

Intestatario del conto: [*]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [*]

Codice fiscale: [*]

Data di nascita: [*]

Luogo di nascita: [*]

Residenza: [*]

Indirizzo: [*]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [*]

Codice fiscale: [*]

Data di nascita: [*]

Luogo di nascita: [*]

Residenza: [*]

Indirizzo: [*]

6.6. In caso di raggruppamenti temporanei, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati

alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 34, comma 1, lett. e) e 37 del Codice.

6.7. L'Appaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l'art. 6 della L. 136/2006.

7. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice, di valore complessivo pari a € [*]Euro rilasciata da [*] volta a garantire l'insieme delle prestazioni contrattuali e di capitolato, l'escussione delle penali, nonché l'eventuale maggior danno.

7.2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del Codice.

7.3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

7.4. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di cui all'art. 11.1.2 del CSA.

8. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

8.1. Fermo quanto previsto nel presente Contratto e nel CSA, si evidenzia che APL si riserva la facoltà di variare le prestazioni contrattuali. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 11 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 120 del D.P.R. 827/1924.

9. RITARDI E PENALI

9.1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante) o imputabili alla Stazione Appaltante o a grave e accertata negligenza dell'Appaltatore, in caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante potrà applicare al Servizio le penali di cui all'art. 10 del CSA.

9.2. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente Contratto per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il Contratto. L'addebito di eventuali penali non esonera il Fornitore dall'adempimento degli obblighi di cui si è reso inadempiente.

9.3. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento saranno notificate al Fornitore con raccomandata A/R o a mezzo FAX.

9.4. Le penali di cui al precedente punto 9.1 verranno recuperate attivando la garanzia/cauzione definitiva o applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

9.5. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario.

9.6. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo dovuto ai sensi del precedente art. 5.

9.7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua il Servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto. In tal caso l'Amministrazione può applicare all'Affidatario le suddette penali sino alla data in cui il Servizio inizia ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del danno.

10. RESPONSABILITÀ CIVILE

10.1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone, animali e cose del Committente o di terzi, durante lo svolgimento del Contratto.

11. CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1. I crediti maturati dall'Appaltatore in virtù dell'esecuzione del Contratto sono cedibili nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e di ogni altra norma di Legge e regolamentare.

11.2. È fatto divieto di cessione totale o parziale del Contratto.

12. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. L'Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli allegati.

12.2. L'osservanza delle predette disposizioni, o l'eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente: rimane salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

12.3. L'Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

12.4. Il Committente è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

12.5. L'Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

12.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell'Appaltatore o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

13. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

13.1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. Il Direttore dell'Esecuzione nonché il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

13.2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, con la conseguente possibilità per APL di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

13.3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere ad APL, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza liquidati agli stessi; nessun obbligo grava su APL per il pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

13.4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC per pagamenti o SAL del subappaltatore e di copia dei versamenti agli istituti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- b) all'ottemperanza degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, APL, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. reati accertati ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice;
- b. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- d. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice;
- e. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- f. nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'esecuzione dei servizi in conformità a quanto previsto dal Contratto e dal Capitolato.
- g. nel caso in cui l'Appaltatore non inizi il servizio oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non li completi, per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- h. l'Appaltatore non provveda all'espletamento dei servizi e/o all'esecuzione di singole parti degli stessi, ritenuti essenziali dalla Stazione Appaltante, nei tempi e modalità previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ;
- i. l'Appaltatore sospenda o interrompa ingiustificatamente il servizio;
- j. l'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni al servizio non approvate specificamente per iscritto dal Committente;
- k. l'Appaltatore violi le disposizioni di cui all'art. 3 e 5 del presente Contratto;
- l. l'Appaltatore risulti non in regola con il Documento di Regolarità Contributiva Durc per due richieste consecutive come previsto all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- m. qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dell'Appalto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro o sia intervenuto un provvedimento interdittivo ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii sopra citato;
- n. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o. grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- p. in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 alle obbligazioni discendenti dal presente contratto;

- q. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 16 del presente Contratto e dell'art. 9.7 del CSA.;
- r. violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- s. in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- t. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL ;
- u. nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

14.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti punti 14.1 il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena APL avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

14.3. In tutti i casi di violazione da parte dell'Appaltatore degli altri obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui ai precedenti punti dell'art. 14.1, APL invierà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi - e qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

14.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all'Appaltatore verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da APL medesima.

14.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora nel frattempo maturate.

14.6. L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in corso alla data di risoluzione del Contratto.

15. RECESSO

15.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

15.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

15.3. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

15.4. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 15.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 134 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

15.5. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 15.4 intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

15.6. Ove il recesso ai sensi del precedente comma 15.4 intervenga in qualsiasi momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

16.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è [*], Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256 – e-mail: [*].

16.2. Il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

16.3. Ogni comunicazione del Committente all'Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

17. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente Contratto, il Sig. [*], domiciliato presso la società [*], numero tel. [*], fax [*], e-mail [*].

18. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA

18.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni.

18.2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

18.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l'Appaltatore è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto.

18.4. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle APL derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;

- g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.

18.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 18.4, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 18.4, APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 14 del medesimo, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

19.2. L'Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del Committente dei dati e delle informazioni relativi all'affidamento del presente contratto anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

20. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA

20.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

20.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

21. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

21.1. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

22. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

22.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

22.2. Il presente Contratto consta di n. [*] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina.

All.ti:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
- 3) Cauzione definitiva n. [*] emessa da [*];
- 4) Polizza assicurativa n. [*] emessa da [*];
- 5) Offerta economica e Offerta tecnica dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Assago,

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

[*]

L'APPALTATORE

[*]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente Contratto: art. 3 (Obblighi dell'Appaltatore - modalità di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 6 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 8 (Cessione dei crediti); art. 9 (Responsabilità nell'esecuzione del Contratto); art. 10 (Responsabilità in materia di subappalto – Pagamento dei subappaltatori); art. 14 (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa); Art. 15 (Recesso); art. 18 (Clausola di Riservatezza – Trasparenza); 19 (Trattamento dei dati personali); 21 (Soluzione delle controversie e foro competente).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto: art. 9.3 (Proprietà elaborati tecnici); art. 9.4 (Brevetti); art. 9.5 (sub-forniture e sub-appalti); art. 9.7 (Riservatezza); art. 9.8 (Codice Etico e Modello Organizzativo); art. 9.9 (controversie); art. 10 (Penali).

L'APPALTATORE

[*]
